



CITTÀ DI ATRIPALDA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 24 dello Statuto)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n° 60 del 13 Maggio 1999

Entrato in vigore il 20 Giugno 1999

ART. 1
(Convocazione del Consiglio)

I. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco o da chi ne fa le veci mediante avvisi scritti, con l'indicazione degli argomenti da trattare-

II. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria e di urgenza- In caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei Consiglieri assegnati, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo del Comune- La relativa domanda, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata per iscritto e consegnata al Segretario Comunale o a chi lo sostituisce-

ART. 2
(Luogo delle riunioni)

I. Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente nell'apposita sala della sede comunale-

II. In via eccezionale e per particolari motivi il Sindaco, può convocare il Consiglio in altra sede, dandone la massima pubblicità- I Consiglieri possono avanzare richieste in tal senso-

III. La sala delle adunanze dovrà essere aperta almeno un'ora prima di quella indicata per l'inizio delle sedute; durante tale periodo devono essere a disposizione dei Consiglieri tutti gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno-

ART. 3
(Avvisi di convocazione)

I. Le convocazioni del Consiglio avvengono mediante notifica di avviso scritto da consegnare nel domicilio del Consigliere; a tal fine ogni Consigliere deve eleggere domicilio nell'ambito del territorio del Comune-

II. La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale con la indicazione del giorno e dell'ora-

III. Gli avvisi devono contenere il luogo e l'ora delle riunioni nonché l'elenco degli oggetti da trattare, precisando se trattasi di prima o seconda convocazione-

IV. Gli avvisi per le riunioni ordinarie devono essere consegnati ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza; per le riunioni di urgenza almeno 24 ore prima-

V. L'eventuale elenco degli oggetti da aggiungere agli altri già iscritti all'ordine del giorno deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quello stabilito per l'adunanza indicata nello stesso; in quest'ultimo caso la

maggioranza dei Consiglieri presenti può chiedere il rinvio della trattazione al giorno successivo di tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno-

ART. 4
(Ordine del giorno)

I. L'ordine del giorno per il Consiglio è compilato dal Sindaco tenendo conto del seguente ordine di precedenza:

- ° composizione degli organi;
- ° approvazione verbali precedenti sedute;
- ° proposte dell'autorità governativa e dell'Organo regionale di controllo e quanto previsto all'art. 84 dello Statuto;
- ° argomenti individuati dal Sindaco;
- ° argomenti richiesti da 1/5 dei Consiglieri assegnati;
- ° mozioni, interrogazioni, interpellanze-

ART. 5
(Informazione al pubblico)

I. L'elenco degli oggetti da trattare nelle adunanze del Consiglio Comunale deve essere pubblicato, sotto responsabilità del Segretario generale, all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza-

II. Il Sindaco darà notizia della convocazione a mezzo di manifesto e dell'o.d.g. a mezzo di comunicato stampa-

ART. 6
(Deposito e consultazione degli atti)

I. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, con l'elenco degli stessi, sono depositati almeno 24 ore prima della seduta presso la Segreteria del Comune- Di tale deposito deve essere dato atto dal Segretario Generale con l'apposizione del timbro, della data e dell'ora-

II. Nel caso la convocazione venga indetta per un giorno successivo a festività, gli adempimenti dovranno essere completati entro l'orario di chiusura degli uffici del secondo giorno precedente la data dell'adunanza, a tal fine non si computano i giorni di chiusura degli Uffici-

III. Ai fini dell'effettivo esercizio delle proprie funzioni, i Consiglieri Comunali possono, altresì, chiedere ai responsabili dei servizi tutte le notizie e le informazioni in loro possesso nonché di consultare tutti gli atti deliberativi e connessi esistenti negli uffici comunali-

IV. Per le informazioni riservate il Consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Sindaco, che può negarla con provvedimento motivato-

V. Nel caso l'argomento all'ordine del giorno riguardi modifiche o adozione di regolamenti o materie di notevole importanza, deve essere allegato agli atti il testo della proposta-

ART. 7
(Presidenza della seduta)

I. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco o da chi lo sostituisce, salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento-

II. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco la presidenza spetta al Consigliere anziano-

ART. 8
(Funzioni e poteri del Presidente)

I. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti nell'ordine prestabilito, fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, indice le votazioni e ne proclama i risultati-

II. E', inoltre, investito del potere di mantenere l'ordine dell'adunanza ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti-

III. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri-

IV. Nel caso di sospensione o di scioglimento dell'adunanza per motivi di ordine pubblico, il Presidente è tenuto a far redigere il processo verbale da trasmettere al Prefetto-

ART. 9
(Apertura e validità dell'adunanza)

I. La seduta è valida agli effetti deliberativi dopo che il Segretario o chi lo sostituisce, su richiesta del Presidente, abbia accertato il numero legale mediante appello nominativo dei Consiglieri-

II. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta, a seguito dell'appello, è dichiarata deserta, agli effetti deliberativi, per tutti gli argomenti di prima convocazione-

III. La seduta può continuare se nell'ordine del giorno vi sono argomenti di seconda convocazione-

ART. 10
(Numero legale)

I. Il numero legale accertato nei termini e con le modalità stabilite nell'articolo precedente, e verificato al momento delle

votazioni, è sempre presunto durante la discussione dei singoli argomenti-

II. Il Consiglio non può deliberare se non è presente la metà del numero dei Consiglieri assegnati-

III. Se questo numero non viene raggiunto al momento della votazione, la riunione è dichiarata deserta per tutti gli argomenti di prima convocazione, previa redazione del verbale con l'indicazione dei Consiglieri intervenuti-

IV. Per la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro Consiglieri-

V. Si intende che la seduta è di seconda convocazione soltanto per gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e non trattati per mancanza di numero legale-

VI. Quando la legge, lo Statuto o il presente Regolamento richiedono particolari "quorum" di presenti o di votanti, agli effetti del numero legale, si fa riferimento ai presenti sia in prima che in seconda convocazione-

VII. In una stessa seduta possono essere trattati argomenti sia di prima che di seconda convocazione-

VIII. Concorrono a formare il numero legale i Consiglieri che dichiarano di astenersi soltanto dal votare-

IX. Non si computano, invece, i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare ed escono dalla sala prima della votazione nonchè quelli che debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni perchè interessati, ai sensi dell'art. 290 del T.U. 148 del 1915-

ART. 11
(Assistenza e contenuto dei verbali)

I. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio e redige processo verbale, coadiuvato da altro personale-

II. I verbali devono indicare, in epigrafe, le modalità di convocazione e precisare se trattasi di prima o seconda convocazione- Essi devono contenere il resoconto della riunione con i punti principali della discussione, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti riportati pro e contro-

III. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale, facendone richiesta al Presidente, siano inserite le proprie dichiarazioni-

IV. I verbali devono, altresì, indicare la data, l'oggetto ed i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione, specificando quelli che si sono astenuti o che hanno votato contro-

V. Deve, inoltre risultare dai verbali se le deliberazioni siano state assunte in seduta pubblica o segreta e quale forma di votazione sia stata eseguita-

VI. I Verbali, infine, devono espressamente riportare gli adempimenti previsti dall'art. 53 della Legge 142/90 e devono essere sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale-

VII. Ove possibile le discussioni e gli interventi devono essere riprodotti mediante stenografia o stenotopia e registrati su nastro magnetico-

ART. 12 **(Nomina degli scrutatori)**

I. Il Presidente, all'inizio o durante la seduta, designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni segrete e nell'accertamento dei relativi risultati- Uno dei Consiglieri deve appartenere alla minoranza-

II. Qualora i Consiglieri designati dovessero assentarsi nel corso della seduta, il Presidente provvederà alla loro sostituzione, prima di procedere alle singole votazioni-

ART. 13 **(Approvazione del verbale delle sedute precedenti)**

I. In apertura di seduta il Presidente interpella il Consiglio in ordine alla opportunità di dare per letti ed approvati i verbali delle riunioni precedenti-

II. A tale scopo i suddetti verbali devono essere depositati negli stessi termini e modi stabiliti dall'art. 6 del presente regolamento-

III. Se non vengono mosse osservazioni i verbali si intendono approvati senza modificazioni; altrimenti si apportano le necessarie correzioni seduta stante e si sottopongono all'approvazione del Consiglio-

IV. Sui processi verbali viene concessa la parola, limitatamente a cinque minuti, soltanto a chi intende proporre rettifiche o precisazioni in ordine alle dichiarazioni espresse nelle sedute interessate-

ART. 14 **(Argomenti ammessi alla trattazione)**

I. Il Consiglio non può discutere né deliberare alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno della convocazione-

II. Nel corso della seduta consiliare possono essere trattati argomenti non compresi nell'ordine del giorno, solo in presenza di tutti i Consiglieri in carica e quando nessuno si oppone alla trattazione-

III. Il Presidente può in ogni momento dare comunicazione su argomenti estranei all'ordine del giorno ma che rivestono particolare interesse per il Consiglio- Sulle medesime

comunicazioni, che non possono essere oggetto di discussione o di votazione, un Consigliere per gruppo può fare osservazioni e raccomandazioni, nonché presentare proposte da iscriverne all'ordine del giorno della successiva adunanza- Tali osservazioni, raccomandazioni, proposte o mozioni devono essere contenute nei limiti di dieci minuti per ciascun gruppo-

IV. Nei modi e nei termini previsti dagli articoli successivi, è sempre ammessa la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni-

ART. 15 **(Celebrazioni - Comunicazioni - Commemorazioni)**

I. Ogni Consigliere può chiedere la parola in occasione della celebrazione di eventi di particolare rilievo o di commemorazione di persone e per comunicazioni di particolare importanza; tali interventi devono essere contenuti nei limiti di dieci minuti-

ART. 16 **(Manifestazioni di pareri di organi esterni al Consiglio)**

I. Gli argomenti per i quali la legge o i regolamenti prevedono la preventiva manifestazione di pareri da parte di organi esterni al Consiglio possono essere oggetto di discussione, ma sugli stessi non è ammessa alcuna deliberazione qualora il parere non sia stato richiesto, ovvero, se richiesto, non sia ancora decorso il termine fissato per la sua manifestazione- Qualora l'organo che deve rendere il parere non è costituito, il Consiglio delibera in mancanza dello stesso-

ART. 17 **(Ordine di trattazione degli argomenti)**

I. Gli argomenti devono essere trattati secondo l'ordine di iscrizione-

Tuttavia su proposta motivata dal Presidente o di un Consigliere, il Consiglio, in qualunque momento può deliberare la inversione dell'ordine della trattazione degli argomenti in discussione- Sulla proposta di inversione possono parlare due Consiglieri, uno favorevole e l'altro contrario per una sola volta-

Nel caso una parte degli argomenti sia da trattarsi in seduta segreta, quelli in seduta pubblica avranno la precedenza-

ART. 18
(Argomenti da trattarsi in seduta segreta)

I. Gli argomenti di regola sono trattati in seduta pubblica, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata o per espressa disposizione di legge, sia altrimenti stabilito-

II. In particolare il Consiglio Comunale può deliberare, a maggioranza dei presenti, di non ammettere il pubblico quando si trattino questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, qualità ed attitudini delle stesse-

III. Tutte le nomine, tranne quella dei componenti delle commissioni consiliari, avvengono in seduta pubblica e a votazione segreta-

IV. Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale ed i provvedimenti generici, anche se vi siano persone interessate-

ART. 19
(Relazione introduttiva)

I. La discussione, su ciascun argomento in trattazione, è aperta con una relazione del Sindaco, o dell'Assessore designato, o dei relatori designati dalla Commissione, o del Consigliere incaricato-

II. Se la proposta è avanzata da un Consigliere, questo stesso provvede ad illustrarla-

III. La relazione si può anche omettere qualora sia stata allegata agli avvisi di convocazione notificati ai Consiglieri entro i termini previsti dal presente Regolamento-

ART. 20
(Disciplina degli interventi)

I. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione-

II. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne al Presidente per un richiamo al Regolamento-

III. A ciascun Consigliere è consentito, nella discussione di ogni argomento, di prendere la parola non più di una volta e per un tempo non superiore a 15 minuti salvo che potrà di nuovo intervenire brevemente nella eventuale discussione particolareggiata ovvero per la formulazione di proposte di deliberazione e per dichiarazione di voto-

IV. Il limite di cui al precedente comma si raddoppia quando siano in trattazione i seguenti argomenti: Dichiarazioni programmatiche, Statuto, Bilancio, Piani Urbanistici, Istanze e petizioni popolari, proposte di referendum popolare consultivo-

V. Quando l'interesse del dibattito lo esiga il Presidente può eccezionalmente consentire deroghe a quanto precedentemente disposto-

ART. 21
(Fatto personale)

I. Il Consigliere che si reputa leso nella dignità personale o che si sente attribuire opinioni diverse da quelle realmente espresse, può chiedere la parola per fatto personale-

ART. 22
(Ordine degli interventi e mozione d'ordine)

I. I Consiglieri che intendono intervenire nel dibattito devono chiedere la parola dopo la illustrazione dell'argomento in discussione- Il Presidente concede la parola ai Consiglieri nell'ordine di richiesta, salvo la precedenza per le mozioni d'ordine-

II. Per conoscere la posizione dei gruppi consiliari presenti, il Presidente può consentire anche in deroga all'ordine di prenotazione, l'intervento di Consiglieri che si siano prenotati appartenenti a gruppi che non abbiano ancora esposto la loro posizione-

III. La mozione d'ordine, consistente in un richiamo alla osservanza di disposizioni di leggi o di regolamenti, può essere avanzata in qualsiasi momento ed ha precedenza su ogni altra questione-

Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine decide il Presidente-

ART. 23
(Chiusura della discussione)

I. Esauriti gli interventi e la eventuale replica del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione- Resta salvo, se richiesto da taluno dei Consiglieri, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando la stessa sia composta di diversi articoli o parti-

ART. 24
(Formulazione e puntualizzazione delle proposte da parte dei Consiglieri)

I. Su ciascun argomento i Consiglieri hanno diritto di fare proposte per approvare o respingere o rinviare o modificare il provvedimento prospettato dal relatore, ovvero di formulare controproposte- Vale anche in questa ipotesi il limite temporale di cui all'art. 20-

II. Quando sull'argomento non sia stato prospettato alcun preciso provvedimento dal relatore, è assunta come base la prima tra le

proposte di deliberazione avanzate dai Consiglieri-

III. Le proposte di cui ai commi precedenti sono presentate normalmente per iscritto mediante ordine del giorno o emendamenti, nonché mozioni o schemi di deliberazioni- Esse, tuttavia, possono essere enunciate anche verbalmente nei loro termini sostanziali; in tal caso però sarà cura del Presidente, con l'assistenza del Segretario, di puntualizzare e di tradurle formalmente a verbale per sottoporle al voto del Consiglio-

IV. Le proposte possono essere presentate prima o durante la discussione, o anche al termine di questa- In ogni caso il Presidente, esaurito il dibattito, può invitare i Consiglieri a puntualizzare succintamente le proposte conclusive sull'argomento e comunque in non più di cinque minuti-

V. Gli emendamenti possono essere di tipo aggiuntivo, soppressivo, sostitutivo- Quando l'emendamento è aggiuntivo si pone ai voti prima della proposta principale, se è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso di cui si propone la soppressione; se è sostitutivo, si pone ai voti prima l'inciso che si vorrebbe esprimere; se l'inciso è mantenuto l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento-

ART. 25

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

I. In relazione ad ogni proposta di deliberazione ciascun Consigliere può sollevare, prima dell'inizio della discussione, questione pregiudiziale o sospensiva-

II. La questione pregiudiziale ha per oggetto la legittimità, sotto ogni profilo, della proposta di deliberazione all'ordine del giorno-

III. La sospensiva riguarda soltanto l'opportunità politico-amministrativa di discutere la proposta di deliberazione-

IV. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono sottoposte alla decisione del Consiglio ed in merito potrà intervenire, per non più di 5 minuti, un Consigliere di avviso contrario-

ART. 26

(Ordine delle votazioni)

I. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

a) la questione pregiudiziale, cioè la proposta intesa ad escludere ogni deliberazione sull'argomento in trattazione;

b) la questione sospensiva, cioè la proposta intesa a rinviare ogni deliberazione ad altro tempo-

II. Ove nessuna delle anzidette proposte sia presentata ed accolta, si fa seguito alla votazione nel seguente ordine:

a) degli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento o parte di esso, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo-

b) degli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso mediante soppressioni, sostituzioni ed aggiunte- Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso-

c) delle singole parti del provvedimento se questo si compone di varie parti o articoli, quando venga richiesta da uno o più Consiglieri;

d) infine del provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza-

ART. 27

(Dichiarazione di voto e proclamazione dell'esito della votazione)

I. Terminata la discussione, il Consiglio procede alle operazioni di voto-

II. Prima della votazione anche se segreta, i Consiglieri possono succintamente ed in non più di cinque minuti, fare dichiarazioni sul voto e sui motivi che lo determinano e richiederne espressa constatazione verbale-

III. Terminata ogni votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, se nominati, ne riconosce e proclama l'esito-

ART. 28

(Computo della maggioranza)

I. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, in cui si richiedono maggioranze speciali, ogni proposta messa in votazione, si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza assoluta dei votanti-

II. I Consiglieri che si astengano dal voto, non sono computati tra i votanti-

III. Quando alla votazione si procede mediante schede, quelle che risultano bianche, nulle o non leggibili si computano tra le schede votate per determinare la maggioranza dei votanti-

IV. Nel caso di un numero dispari di partecipanti alla votazione, la maggioranza è costituita dal numero dei voti che raddoppiato dia il numero pari immediatamente superiore a quello dei votanti-

V. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti- In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata-

ART. 29
(Forme di votazione)

I. La espressione del voto è normalmente palese- Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto; parimenti lo scrutinio si effettua ogni qualvolta la legge espressamente lo prescrive-

II. Le votazioni palesi si effettuano di regola, per alzata di mano o per alzata e seduta, procedendo alla controprova quando via sia motivo di incertezza ed in ogni caso, quando la controprova sia richiesta-

III. Lo scrutinio si attua per mezzo di schede o di palline bianche e nere, che i Consiglieri, su appello del Segretario, dovranno personalmente deporre nell'urna-

IV. Durante la votazione a nessun Consigliere può essere data la facoltà di parlare-

V. Nelle votazioni con schede segrete non è possibile dare dichiarazioni di voto-

VI. Il Consigliere che entra in aula durante la votazione può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione-

VII. Nel caso di votazione per schede segrete, il Consigliere non può votare quando è iniziato lo spoglio delle schede-

ART. 30
(Disciplina dei Consiglieri)

I. Se un Consigliere Comunale pronuncia parole ingiuriose o minacciose all'indirizzo del Consiglio, o di qualcuno dei Colleghi, o si ostini nel contravvenire alla osservanza del presente Regolamento o turbi l'ordine della seduta, il Presidente può richiamarlo- Ove il Consigliere dovesse persistere in simile atteggiamento, il Presidente può censurarlo sospendendo unitamente, se lo ritiene opportuno, la seduta-

II. Il Consigliere censurato, ripresa la seduta, ha facoltà di parlare per dare spiegazioni sul proprio atteggiamento- Dopo i chiarimenti, il Presidente conferma o ritira la censura-

ART. 31
(Disciplina del Pubblico)

I. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, e non turbando il regolare svolgimento della seduta-

II. Il Presidente richiama chi causa disordine, e, dopo gli opportuni avvertimenti, può ordinare la espulsione dall'aula e, in casi di violenza od oltraggio, chiedere l'intervento della Forza Pubblica-

III. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente può ordinare che sia sgomberata l'aula-

IV. Per il servizio d'ordine nell'aula il Presidente si avvale dei VV.UU. o dei Commessi- La Forza Pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta-

V. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico non possono portare armi od oggetti pericolosi per la incolumità pubblica, devono rimanere in silenzio ed astenersi da inusitate manifestazioni di approvazione o disapprovazione-

VI. A nessuno può essere impedito di assistere alle sedute del Consiglio purché osservi le leggi ed i regolamenti- Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte riservata al Consiglio- Oltre al Segretario, al Vice Segretario, ai Vigili Urbani, agli Addetti ai servizi, potranno, secondo le esigenze della materia in discussione, essere ammessi i Funzionari e gli Impiegati comunali-

ART. 32
(Proposte dei Consiglieri circa l'ordine e la disciplina dell'adunanza)

I. Contro ogni determinazione del Presidente circa l'ordine e la disciplina dell'adunanza, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio che deciderà, sentito un Consigliere a favore ed uno contro, per alzata e seduta o per alzata di mano-

ART. 33
(Diritto di iniziativa dei Consiglieri)

I. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita del Comune-

ART. 34
(Interrogazione)

I. L'Interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta intesa a conoscere se una determinata circostanza sia vera, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta o sia esatta, se il Sindaco o la Giunta intendano dare notizie al Consiglio su determinati documenti, ovvero abbiano preso o palesino intenzione di prendere alcuna risoluzione su determinati oggetti-

ART. 35
(Forme e svolgimento della
interrogazione)

I. Le interrogazioni devono essere presentate per iscritto-

II. Possono essere illustrate in seduta ovvero inoltrate nell'intervallo tra due sedute consiliari-

III. Lo svolgimento di una interrogazione deve avvenire in non più di cinque minuti, salvo deroghe concesse dal Sindaco in casi eccezionali e su argomenti di particolare importanza- Nel caso un Consigliere presenti più interrogazioni, il tempo massimo a sua disposizione non può superare i 15 minuti-

IV. E' facoltà dell'interrogante chiedere risposta scritta- Avuta la risposta, l'interrogante può replicare soltanto per dichiarare con una breve motivazione se si ritiene soddisfatto, parzialmente soddisfatto o insoddisfatto- Il tempo riservato per tali dichiarazioni non può comunque eccedere i cinque minuti-

Superato tale termine, il Sindaco, dopo aver preavvertito l'interrogante per due volte, ha facoltà di togliergli la parola-

ART. 36
(Interpellanza)

I. L'interpellanza consiste nella richiesta per iscritto, di informazione rivolta al Sindaco o alla Giunta in ordine a determinati atti amministrativi compiuti o da compiersi, nella domanda per conoscere i motivi e gli intendimenti dell'Amministrazione-

ART. 37
(Forme e svolgimento della interpellanza)

I. L'interpellanza è presentata per iscritto; e la risposta viene data non oltre 30 giorni dalla presentazione- La risposta viene data non oltre 15 giorni qualora l'interpellanza richeda, motivandola, l'urgenza-

II. A richiesta, l'interpellanza viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva- In tal caso l'interpellante ha facoltà di illustrare il contenuto ed i motivi dell'interpellanza in un tempo non superiore a cinque minuti e la risposta della Giunta deve essere contenuta nello stesso termine- L'interpellante e la Giunta hanno diritto di replica e di controreplica in un tempo massimo di dieci minuti-

III. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano analogicamente le regole previste per le interrogazioni-

ART. 38
(Ordine delle interrogazioni e delle
interpellanze)

I. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze seguirà il turno di presentazione e iscrizione; ad esse viene normalmente dedicata apposita seduta-

ART. 39
(Mozione dell'interrogante o
interpellante)

I. E' riservata all'interrogante o interpellante non soddisfatto la facoltà di presentare una mozione al Consiglio per una ulteriore discussione e votazione da parte dell'Assemblea-

ART. 40
(Mozioni)

I. La mozione consiste in una proposta di voto su di un argomento che abbia o non formato oggetto di interrogazione o di interpellanza per sollecitare o impegnare, secondo un dato orientamento, l'attività dell'Amministrazione, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta, ovvero per promuovere la pronuncia del Consiglio su questioni di carattere generale- Essa è presentata per iscritto al Sindaco, è posta all'ordine del giorno della prima seduta successiva se risulta sottoscritta dal almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati e contiene la espressa richiesta di Convocazione del Consiglio-

II. La mozione che non risulti sottoscritta da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati è iscritta all'o.d.g. della seduta successiva se all'atto della presentazione sia ritenuta ammissibile da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati-

III. La mozione può essere presentata anche verbalmente, nel corso della seduta, a conclusione della discussione di un argomento iscritto all'o.d.g.- Più mozioni sullo stesso argomento, sono oggetto di una sola discussione, e il primo firmatario di ciascuna di esse, secondo l'ordine di presentazione ha diritto di prendere la parola per svolgere ed illustrare la mozione in un tempo non superiore a cinque minuti- Hanno, inoltre il diritto di intervenire nella discussione non più di un Consigliere per ogni gruppo, per un tempo non superiore a dieci minuti-

IV. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto cui si riferisce la mozione, sono assorbite dalla discussione relativa, e gli interroganti e gli interpellanti sono scritti a parlare dopo il primo firmatario della mozione-

Sulla mozione possono essere presentati emendamenti, su ciascuno dei quali ha luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione nel suo insieme-

V. Chiusa la discussione, il Sindaco - o l'Assessore all'uopo delegato - riassume la posizione della Giunta e, se non vi sono dichiarazioni di voto, da contenere in un tempo limitato per ciascun gruppo, la mozione viene messa in votazione nel suo complesso con gli emendamenti eventualmente approvati-

ART. 41

(Organizzazione dei gruppi consiliari)

I. I Gruppi Consiliari si costituiscono, di norma, in relazione alle liste di appartenenza-

II. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce-

III. I gruppi consiliari possono essere costituiti da un solo Consigliere comunale purchè sia stato l'unico eletto della lista di appartenenza-

IV. Entro dieci giorni dalla seduta di insediamento sono rimesse al Sindaco le comunicazioni di cui ai commi precedenti- I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio capigruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti-

V. Successivamente possono anche costituirsi nuovi o diversi gruppi purchè siano formati da almeno due Consiglieri-

VI. Della costituzione dei gruppi deve essere data comunicazione al Consiglio-

ART. 42

(Conferenza dei Capigruppo)

I. La conferenza dei capigruppo viene convocata dal Sindaco per programmare i lavori del Consiglio Comunale quando siano in discussione argomenti in materia urbanistica nonchè per l'esame dei problemi procedurali inerenti i lavori consiliari- La conferenza è presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce con l'assistenza di un Segretario che ne redige il verbale-

II. La convocazione può avvenire anche a mezzo telefono, almeno due giorni prima, tranne in casi di particolare urgenza; è in ogni caso convocato per programmare in tempo utile i lavori consiliari per i mesi di luglio e agosto-

ART. 43

(Sede dei Gruppi)

I. Per l'esplicazione delle funzioni consiliari, sono messi a disposizione di tutti i

gruppi uno o più locali del Comune, con attrezzature e servizi adeguati, a seconda delle disponibilità-

ART. 44

(Accesso agli atti)

I. I Consiglieri Comunali allo scopo di effettuare in maniera ampia e completa il controllo delle deliberazioni, previsto dall'art. 45 Legge 142/90 hanno diritto di accedere negli Uffici e richiedere, ai Responsabili dei Servizi tutte le informazioni e notizie, attinenti atti deliberativi che ritengono utili per l'epletamento delle loro funzioni-

II. L'accesso agli Uffici da parte dei Consiglieri, per acquisire notizie e visionare documenti, si intende anche per tutti gli atti dell'Amministrazione-

III. Sempre dal Funzionario responsabile tale diritto può essere differito soltanto per pratiche riservate la cui conoscenza potrebbe compromettere interessi dell'Ente e per pratiche del personale dipendente attinenti alla vita privata degli stessi-

IV. Allo scopo di assicurare il normale andamento degli Uffici, modalità e tempi di accesso sono stabilite dal Sindaco con proprio provvedimento, sentito il Segretario Generale e i Capigruppo-

V. I Consiglieri Comunali hanno diritto ad ottenere gratuitamente copie di atti e documenti- Tali atti e documenti non possono essere nè utilizzati per fini estranei allo svolgimento del mandato amministrativo, nè consegnati a terzi-

ART. 45

(Commissione per gli Affari Istituzionali)

Entro tre mesi dal suo insediamento il Consiglio Comunale, a norma dell'art. 30 dello Statuto, istituisce nel proprio seno una Commissione che studi gli strumenti istituzionali dell'Ente e formuli proposte per armonizzarli con le evoluzioni normative e culturali-

ART. 46

(Gruppi di lavoro)

Ad iniziativa del Sindaco o dell'Assessore competente può essere proposta la costituzione di gruppi di lavoro su specifici temi-

Con la designazione dei propri rappresentanti da parte di tutti i Capigruppo all'uopo interessati, il gruppo di lavoro si intende costituito-